



CITTÀ DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N.61

Seduta del 24/09/2020

OGGETTO: Modifiche al Regolamento delle Entrate Tributarie

L'anno 2020, e questo giorno ventiquattro del mese di Settembre, alle ore 15:20, nell'aula consiliare del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta aperta di prima convocazione.

Risultano presenti N° 16 Consiglieri ed assenti N° 1 Consigliere, come segue:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	RAVONI ANNA	x		10	BALZANI SIMONA	x	
2	LUTI FEDERICA	x		11	RIMI MATTEO	x	
3	GALARDI MARTINA	x		12	SARTORIO DUCCIO	x	
4	FALLI FABIOLA	x		13	MANZINI TOMMASO	x	
5	TANGANELLI DAVID	x		14	AGLIETTI ANDREA	x	
6	PANCANI SIMONE	x		15	LIPPI SERENA	x	
7	BERTI MATTEO	x		16	ALESSANDRA MARICA	x	
8	BALDANZI SIMONE	x		17	GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA		x
9	CIABINI ROBERTO	x					

Risultano assenti giustificati: GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA

Sono presenti gli Assessori: IACOMI STEFANIA, CECCHINI GIAN-MARCO, SURIANO SALVATORE, ZETTI IACOPO, NENCIONI ALESSANDRA

Presiede Dott. Duccio Sartorio in qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Rocco Cassano, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Designa quali scrutatori, in caso di votazione segreta (art. 33 regol. C.C.), i consiglieri LUTI FEDERICA, BALDANZI SIMONE, ALESSANDRA MARICA.

Passa poi alla trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Il resoconto del dibattito consiliare è riportato nel separato verbale integrale della seduta, cui si rinvia.

Udito l'Assessore Suriano che illustra l'atto;

Constatato che nessun altro chiede la parola

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, stabilisce che le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che, nell'esercizio di tale facoltà, il Consiglio Comunale ha approvato, con propria deliberazione del 27 marzo 2008, n. 26 e successive modificazioni, esecutive ai sensi di legge, il Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie;

Tenuto conto dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 che stabilisce che: "il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Verificato che il termine per l'approvazione del bilancio è stato posticipato al 28 febbraio 2020 con decreto 13 dicembre 2019 (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019), prorogato al 30 aprile 2020 con decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020), ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020 con l'art. 107 c. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) e nuovamente prorogato al 30/9 in sede di conversione del Decreto Rilancio DL 34/2020;

Rilevato che:

- con la legge di bilancio per il 2020 (art.1, commi da 784 a 815, Legge n.160 del 2019), è stata disposta una riforma della riscossione locale il cui strumento cardine è ad oggi rappresentato dall'istituto dell'accertamento esecutivo, immediatamente applicabile nei rapporti relativi alle entrate locali che, in base alle disposizioni che regolano ciascuna di esse, non risultino ancora prescritti;
- in virtù della novella sono condensate, in un unico provvedimento, tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto, svolgendo pertanto l'accertamento esecutivo contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva (cui consegue la possibilità di iscrizione a ruolo o inserimento del credito in ingiunzione di pagamento);
- in ragione delle richiamate funzioni che il nuovo strumento assolve, l'atto di accertamento esecutivo deve contenere: a) l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi in esso indicati entro il termine di presentazione del ricorso (per i tributi locali) o entro sessanta giorni (per le entrate patrimoniali); b) in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni; c) l'indicazione che l'atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; d) l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo di pagamento, o decorsi i termini per la proposizione del ricorso, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Premesso inoltre che:

- un'ulteriore novità recata dalla riforma del 2019 è la previsione delle modalità di rateazioni delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo;
- al riguardo, lo stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019, ai commi da 796 a 801, disciplina le modalità con cui gli enti locali e i soggetti cui è affidata la gestione della riscossione delle proprie entrate devono concedere la rateazione in discorso, salvo deroga operata dai comuni in base all'ampia autonomia regolamentare riconosciuta a tali enti in ordine alla gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando in ogni caso i limiti prescritti dall'art. 52, del D. Lgs. n. 446 del 1997;

- ed invero il comma 797, in particolare, dispone che *“l'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01”*.

Considerato, per le motivazioni richiamate, che i contenuti della riforma comportano la necessità di un adeguamento del Regolamento delle Entrate Tributarie;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Visto e preso atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Dipartimento Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati quale parte integrante e sostanziale della presente delibera ;

Preso atto che la proposta di deliberazione in argomento è stata esaminata nella seduta congiunta della 1^a e 4^a Commissione Consiliare, che ha espresso parere favorevole a maggioranza, come risulta dal verbale del 15/09/2020, conservato agli atti;

Con votazione unanime favorevole (16/16), riscontrata e proclamata dal Presidente, espressa in modo palese e per alzata di mano,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare le modifiche al vigente Regolamento delle Entrate Tributarie, come risultanti nell'allegato di raffronto tra testo vigente e quello modificato (allegato A);
2. di prendere atto ed approvare integralmente, con effetti dal 01/01/2020, il nuovo testo del Regolamento comunale delle Entrate Tributarie, così come modificato dal presente provvedimento, come da Allegato B;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Entrate e Sviluppo Economico a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente e dato atto dell'urgenza;
Visto l'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con votazione unanime favorevole (16/16), riscontrata e proclamata dal Presidente, espressa in modo palese e per alzata di mano,

DELIBERA

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio

Dott. Duccio Sartorio

Il Segretario Generale

Dott. Rocco Cassano